



Numero registro generale 19684/2024

Numero sezionale 8741/2025

Numero di raccolta generale 6/2026

Data pubblicazione 01/01/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Pignoramento

ANDREINA	GIUDICEPIETRO	Presidente	R.G.N.19684/2024
MARIA LUISA	DE ROSA	Consigliere Rel.	CC – 11/12/2025
GIANLUCA	BORDON	Consigliere	
GIULIANO	TARTAGLIONE	Consigliere	
ALESSANDRO	FAROLFI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1 /2024 R.G. proposto da:

_____, rappresentato e difeso dagli Avvocati L _____ e
_____ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in Nocera Inferiore, _____

– ricorrente–

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D,
rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale
dello Stato.





– controricorrenti –


Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di II° GRADO della
CAMPANIA n. / '2024 depositata in data 12 febbraio 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11
dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.



Rilevato che:

1. In data 21.05.2019, il sig.  depositava ricorso in opposizione ex artt. 615, II° co., e 617, II° co., c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex artt. 48 *bis* e 72 *bis* del D.P.R. n. 602/73 notificato al Comune di Scafati (terzo *debitor debitoris*) in data 26.02.2019 ed al debitore esecutato solo in data 19.05.2024, quando ormai l'*iter* del procedimento di espropriazione si era concluso con l'apprensione delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. La vicenda traeva origine dalla circostanza che, in data 08.11.2018, il sig.  notificava al Comune di Scafati la sentenza n.  /2018, con formula esecutiva apposta il 06.11.2018, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 18.09.2018, nell'ambito del procedimento civile rubricato al R.G. n.  '2013, con la quale l'Ente veniva condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore, a causa di un gravissimo sinistro stradale occorso in data 28.08.2007, alla complessiva somma di € 90.719,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il signor  lamentava di aver appreso dal Comune di Scafati solo in data 06.05.2019 dell'esistenza della procedura espropriativa e del mandato di pagamento all'Agenzia delle Entrate effettuato in base all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi notificato al solo terzo pignorato e della determina di liquidazione n. 29 del 22.01.2019.

Quindi, l'atto di pignoramento presso terzi veniva notificato al Comune di Scafati (terzo *debitor debitoris*) in data 26.02.2019 ed al debitore esecutato solo in data 19.05.2024, quando ormai l'*iter* del procedimento di espropriazione si era concluso con l'apprensione delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Con tale procedimento, pertanto, venivano sottoposte ad espropriazione forzata somme dovute dal terzo Comune di Scafati al contribuente, senza che l'atto di pignoramento venisse notificato al debitore esecutato.



2. Avverso l'atto di pignoramento presso terzi, il contribuente proponeva ricorso in opposizione ex artt. 615, comma secondo, e 617, comma secondo, c.p.c., lamentando: l'omessa tempestiva notifica nei suoi confronti dell'atto di pignoramento, atteso che egli era venuto a conoscenza della procedura esattoriale intrapresa nei suoi confronti soltanto il 06.05.2019; la circostanza che il predetto pignoramento era stato notificato all'esecutato soltanto il 16.05.2019, quando ormai la procedura espropriativa poteva dirsi conclusa; la nullità del pignoramento per mancata specificazione della natura dei crediti; si costituivano in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, contestando i motivi di opposizione illustrati.

3. Il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nel provvedimento conclusivo della fase cautelare, provvedeva accogliendo l'opposizione del contribuente e sospendendo l'esecuzione esattoriale intrapresa dall'Ufficio nei confronti dello stesso, ritenendo come l'omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato comportasse l'inesistenza giuridica dello stesso per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione che deve essere fatta nei confronti del debitore esecutato.

4. Con atto di citazione notificato in data 11.10.2019, il contribuente provvedeva (erroneamente) ad introdurre il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e, in ossequio alla sentenza n. 1 /2021, resa dal medesimo Tribunale, provvedeva alla riassunzione del giudizio dinanzi alla C.t.p. di Salerno, richiedendo la declaratoria di nullità, inesistenza, illegittimità, inefficacia e/o invalidità del pignoramento presso terzi per omessa notifica dello stesso e degli atti presupposti, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla restituzione e/o ripetizione, in favore del contribuente, delle somme illegittimamente apprese, nonché il risarcimento dei danni, patrimoniali e non; si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia



delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, chiedendo la conferma del proprio operato.

5. La C.t.p. di Salerno, con sentenza n. /2022, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente.

6. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.g.t. II° grado della Campania; si costituivano in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, chiedendo il rigetto dell'appello.

7. La C.g.t. II grado adita, con sentenza n. 1 /2024, depositata in data 12 febbraio 2024, rigettava l'appello del contribuente.

8. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno hanno resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 48 *bis* e 72 *bis* del D.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 492 e 543 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II grado, disattendendo il motivo principale di ricorso, ossia la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi, si è soffermata unicamente sul motivo relativo al perfezionamento della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento, quale atto propedeutico al procedimento di esecuzione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in



cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II grado ha reso una decisione affetta da un'anomalia motivazionale (la quale si è tramutata nell'assenza di motivazione e nell'omessa analisi circa la mancanza e/o la tardività della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ed al debitore esecutato), limitandosi ad un generico esame della sola questione relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento.

2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalle controricorrenti e basata sulla cd. "doppia conforme" perché tale preclusione opera quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado "per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto". Nel caso di specie, non vi è stata una doppia valutazione conforme del fatto storico decisivo, ma, come di seguito si illustrerà, piuttosto una doppia omissione del suo esame. Entrambi i giudici di merito hanno eluso la questione centrale della notifica del pignoramento, concentrandosi su un fatto diverso e non risolutivo (la notifica di un atto presupposto) per cui la ratio della norma, volta a evitare un terzo grado di giudizio sul medesimo fatto, non ricorre pertanto nel caso in esame.

3. Ragioni di ordine logico-giuridico suggeriscono la previa disamina del secondo motivo che è fondato.

Con esso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti: la mancata e/o tardiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato.

Deve rilevarsi che dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causa, emerge con chiarezza che il ricorrente ha costantemente posto, sin dal primo grado, la questione della nullità o inesistenza del pignoramento per non essere stato l'atto notificato al debitore esecutato se non tardivamente, a procedura espropriativa già conclusa e tale circostanza fattuale, mai specificamente contestata dalle controparti, costituisce il fulcro della difesa del contribuente.



La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, tuttavia, ha completamente pretermesso l'esame di tale fatto. La motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in considerazioni sulla validità della notifica di atti presupposti a "persona di famiglia", senza dedicare alcuna argomentazione alla specifica e centrale doglianza relativa alla notifica dell'atto di pignoramento, configurandosi il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella forma dell'omissione totale dell'esame di un fatto principale, oggetto di dibattito processuale e di carattere decisivo.

Invero, la decisività del fatto omesso è incontestabile perché la questione della notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato non è un mero formalismo, ma attiene a un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell'atto. Il pignoramento, in ogni sua forma, consiste primariamente in un'ingiunzione che l'organo esecutivo rivolge al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.); nel pignoramento presso terzi, tale ingiunzione è un elemento costitutivo dell'atto, che deve essere notificato sia al terzo sia al debitore (art. 543 c.p.c.).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, sebbene l'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell'atto al debitore. Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l'assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), proponendo le opportune opposizioni l'omessa notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento; presso terzi "non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.".

Di poi, l'esame del fatto omesso e rispetto al quale ci si duole della mancata disamina (la mancata o tardiva notifica del pignoramento al



debitore) avrebbe potuto condurre a un esito del giudizio diametralmente opposto, con la declaratoria di nullità o inesistenza dell'intera procedura esecutiva.

4. Dall'accoglimento del secondo motivo discende l'assorbimento del primo concernente la violazione delle norme di diritto sostanziale e processuale, censura che discende direttamente dall'omesso esame del fatto decisivo.

5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.

La Presidente
Andreina Giudicepietro



